



COMUNE DI COLLECCHIO

Piazza Repubblica 1 – 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521-30111 Fax: 0521-301120
PEC: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 48 DEL 24/04/2024

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA "ÉTAPE PARMA BY TOUR DE FRANCE" DI DOMENICA 28 APRILE 2024

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE PATRIMONIO INFRASTRUTTURE

PREMESSO CHE il giorno domenica 28 aprile 2024 il territorio comunale sarà interessato dal transito della competizione ciclistica "ÉTAPE PARMA BY TOUR DE FRANCE";

VISTA l'istanza della Provincia di Parma pervenute al protocollo il 04/03/2024 e registrate al n. 5101 per il percorso lungo 143.7 km e al n. 5102 per percorso corto 74 km, relativa alla richiesta di rilascio di nulla osta per la competizione ciclistica ÉTAPE PARMA BY TOUR DE FRANCE;

DATO ATTO che la suddetta manifestazione interesserà strade comunali, provinciali e statali e che l'intero percorso ricade nei tenitori dei Comuni di Parma, Montechiarugolo, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Langhirano, Felino, Sala Baganza e Collecchio;

CHE nel territorio di Collecchio la competizione transiterà lungo strada Conventino, Via Nazionale ovest/Via Spezia (tratto da Via Conventino a Strada Buca), Strada Buca, Via Valli, Strada Pilastrello, Strada Farnese;

VISTA la tabella degli orari suddivisi per tratto di strada percorsa di cui all'istanza sopra richiamata;

RICHIAMATO il proprio Nulla Osta, rilasciati con nota prot. n. 8094 in data 12.04.2024 per il percorso corto e per il percorso lungo;

VISTI i provvedimenti n. 10560 e 10573 adottati in data 16/04/2024 con cui il Servizio Mobilità e Trasporti, Contratti e Appalti della Provincia di Parma, ha autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica sopradescritta, secondo il percorso e le modalità indicate dalla società organizzatrice, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate negli allegati nulla osta degli Enti interessati dal transito della manifestazione;

VISTO il Decreto Prefettizio in data 23.04.2024, pervenuto al protocollo di questo Comune in pari data e registrato al n. 8930, con il quale è stata disposta la sospensione temporanea dalla circolazione veicolare in ambito extraurbano sulle strade interessate dalla manifestazione, secondo il percorso indicato dall'organizzatore, incaricando i Sindaci dei Comuni interessati, per la parte di rispettiva competenza, ove già non provveduto, ad adottare l'ordinanza di sospensione della circolazione per le strade ricadenti in territorio comunale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Codice della Strada, inviandone copia alla medesima Prefettura, prima dello svolgimento della manifestazione;

RITENUTO pertanto di dover disporre, per garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'ordinato svolgimento della manifestazione, la sospensione della circolazione veicolare lungo il percorso di gara, al fine di tutelare la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che la Provincia di Parma ha prescritto la scorta tecnica, ai sensi dell'art. 9 comma 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 285/1992 e del Disciplinare per le Scorte Tecniche approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, e successivamente modificato con provvedimento del 30 aprile 2019;

VISTI gli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

IL GIORNO DOMENICA 28 APRILE 2024

A DECORRERE DALLE ORE 9.00

La sospensione temporanea della circolazione, limitatamente al tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica "inizio gara ciclistica" e quello che indica "fine gara ciclistica", nelle seguenti aree di circolazione percorse dalla gara:

- Via Conventino (tratto urbano)
- Via Nazionale ovest/Via Spezia, dall'intersezione con Via Conventino fino all'intersezione con Strada Buca;
- Strada Buca;
- Via Valli;
- Strada Pilastrello (tratto urbano).

Il divieto di transito, eccetto residenti, nelle seguenti strade, fino al termine della competizione ciclistica determinato dal passaggio dal cartello che indica "fine gara ciclistica":

- Via Spezia, dalla rotatoria all'intersezione con Via Galaverna fino a Via Petrarca;
- Via Leopardi, da Via Dante a Via Spezia;
- Via Caduti del Lavori, da Via del Donatore a Strada Buca;
- Via Giardinetto, da Via Rosselli a Via Valli;
- Strada San Martino, da Strada delle Valli di San Martino a Strada Pilastrello;
- Strada delle Valli di San Martino, da Strada San Martino a Strada Farnese;
- Strada Castellina, da Strada San Martino a Strada Farnese;
- Strada Vigheffio, dalla "Fattoria di Vigheffio" fino a Strada Farnese;
- Strada Pavesi, da Strada Bisce a Strada Farnese.

con la precisazione che il percorso di gara rimane interdetto al traffico.

L'istituzione del doppio senso di marcia nel ramo di accesso al cimitero da Via Galaverna, con conseguente istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con Via Galaverna e l'obbligo di svolta a destra in uscita su Via Galaverna, fino al termine della competizione ciclistica;

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade e nei parcheggi nelle seguenti aree:

- Via Conventino
- Via Nazionale ovest/Via Spezia, dall'intersezione con Via Conventino fino all'intersezione con Strada Buca;
- Strada Buca;
- Via Valli.

DISPONE

Al fine di garantire la sicurezza pubblica e quella della circolazione in occasione dello svolgimento della suddetta competizione ciclistica:

- 1) In ciascun punto del percorso di gara, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dell'intera colonna ciclistica, secondo la crono-tabella predisposta dagli organizzatori e, in ogni caso, avuto riguardo alle indicazioni a tal riguardo fornite dagli Organi di polizia incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento;
- 2) Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
 - è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto di strada interessato dal passaggio dei concorrenti, ed è fatto, altresì, divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso di gara. A tal fine, ogni intersezione dovrà essere vigilata da operatori delle

Forze di polizia ovvero da personale dell'organizzazione ed essere dotata di barriere, poste in opera dall'organizzazione, che impediscano il passaggio autonomo degli autoveicoli;

- è fatto obbligo, a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono sul tratto stradale interessato dal passaggio dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarlo, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada durante il transito dei ciclisti.

3) Ferma restando la necessità che gli enti a vario titolo interessati adottino, per la parte di rispettiva competenza, le misure organizzative, i presidi e le cautele necessarie a garantire la sicurezza stradale ed evitare pericoli per i concorrenti, **i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati, a sua responsabilità, dall'organizzazione.**

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali ai sensi del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

L'apposizione della relativa segnaletica stradale per regolamentare la temporanea modifica della circolazione sarà a cura e sotto la completa responsabilità dell'organizzatore della competizione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni, secondo le disposizioni previste all'art.37 comma 3 del D.Lgs n.285 del 30/04/19 (Nuovo Codice della Strada) e all'art.74 del DPR n. 495 del 16/12/92 (Regolamento di attuazione);
- al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni, ai sensi del d. lgs. 2 luglio 2010 n.104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Dispone che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione in copia alla Polizia Locale, Carabinieri, Servizio di Trasporto Scolastico, Assistenza Volontaria, Tep, Società Iren, Pedemontana Sociale, Ufficio Comunicazione, Prefettura di Parma, Organizzatore della competizione.

Dal Municipio, lì 24/04/2024

firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
MONICA CECI / InfoCert S.p.A.